

DELIBERA DL/037/14/CRL/UD del 16 aprile 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████ /FASTWEB ██████████

IL CORECOM LAZIO

NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 16 aprile 2014

;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 27 giugno 2013, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/379/2013, con cui la ██████████ (di seguito, per brevità "██████████") ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Fastweb ██████████ (di seguito, per brevità, "Fastweb");

VISTA la nota del 23 luglio 2013 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 5 settembre 2013, con la quale l'istante ha presentato la memoria;

VISTA la nota del 6 settembre 2013 con la quale Fastweb ha presentato la memoria e i documenti;

VISTA la nota dell'utente del 13 settembre, di replica alle memorie del gestore;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

L'utente ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- in data 2.11. 2012, la società richiedeva l'attivazione di un nuovo contratto col gestore Fastweb per l'attivazione di due linee telefoniche;

-il giorno 20.2.2013 alle 16.33, contattava il servizio clienti Fastweb, contestando all'operatore 7034, l'interruzione del servizio sull'utenza XXXXXXX955; in quella occasione emergeva, da controlli effettuati col medesimo operatore, che l'altra linea n. XXXXXXX508 intestata alla società come da fatture emesse, risultava in realtà assegnata ad un altro cliente Fastweb, il quale effettivamente rispondeva alle chiamate su tale utenza; tale circostanza spiegava il mancato funzionamento del servizio fax attestato su tale numerazione; veniva pertanto contestualmente aperta una segnalazione su tale problematica;

- con le istanze di conciliazione presentate in data 19.11.2012 e 20.2.2013, riunite per concorde volontà delle parti in quanto afferenti al medesimo contratto intestato alla società (n.4843323), l'utente chiedeva: a) l'applicazione della carta indennizzi AGCOM per interruzione/mancata attivazione della linea business; b) lo storno degli importi/canoni addebitati dalla data di sottoscrizione del contratto per la linea mai attivata; c) indennizzo di Euro 2000,00 risarcitorio dei danni subiti;

- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione tenutasi il 25.6.2013, l'utente chiedeva un indennizzo per la mancata attivazione dell'utenza dal 2 novembre al 20 febbraio 2013, per la mancata risposta ai reclami e per le spese di procedura; l'operatore offriva la somma di Euro 1000,00 ai sensi della Carta dei Servizi che venivano rifiutati determinando l'esito negativo del tentativo di conciliazione.

- con l'istanza di definizione, l'utente precisava quanto segue: 1) in data 20.11.2012 il gestore Fastweb procedeva all'attivazione della linea XXXXXXX508 presso la sede indicata ed emetteva fattura n.7928664 del 30.11.2012 riferita anche alla suddetta numerazione, generando regolarmente il codice NP associato ad entrambe le utenze oggetto del contratto; 2) in data 20.2.2013, allorquando veniva scoperto che detta numerazione era di fatto inesistente in quanto mai installata ed assegnata ad altro utente, veniva depositata al Corecom Lazio istanza GU5 per richiedere un provvedimento temporaneo; 3) in fase istruttoria l'utente veniva messo a conoscenza della comunicazione di risposta del gestore Fastweb resa in data 25.2.2013, con la quale affermava che i servizi erano attivi e funzionanti con le numerazioni XXXXXXX955 e XXXXXXX992, che la numerazione XXXXXXX508 non risultava essere nella disponibilità del gestore e che l'attivazione dell'utenza fax n. XXXXXXX992 era stata espressamente accettata dall'utente, contattato telefonicamente; tale riferita circostanza non era rispondente al vero in

quanto l'attivazione di detta utenza non era stata affatto accettata, semmai subita in sostituzione di quella originariamente assegnata e risultante dalle fatture emesse; 4) tale utenza si era infatti rivelata inesistente in quanto il gestore stesso ammetteva non essere stata nella sua disponibilità; 5) precisava le richieste di indennizzo spettanti ai sensi della Carta Indennizzi Agcom a titolo di mancata attivazione della linea e a titolo di mancata risposta ai reclami;

- con memoria del 5.9.2013, l'istante precisava che non erano stati assegnati numeri di pratica ai reclami effettuati al Call Center e che gli stessi vertevano sull'impossibilità di trasmettere/ricevere fax; non veniva dato riscontro risolutivo poiché le operazioni tecniche suggerite non risultavano efficaci;

- con memoria del 6.9.2013 il gestore eccepeva in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza di definizione per carenza di legittimazione attiva posto che non risultava alcuna legittimazione dei poteri della sig.ra XXXXXXXXX ad agire in nome e per conto della società istante e che il contratto di abbonamento risultava sottoscritto da persona diversa dall'attuale legale rappresentante, nel merito precisava: 1) che in data 14.11.2012 veniva sottoscritto dalla società ricorrente una proposta di abbonamento denominata Microimprese con offerta Super Surf con linea aggiuntiva inclusa, per l'attivazione di due nuove numerazioni; 2) che i servizi venivano attivati in data 20.11.2012 con assegnazione dei numeri XXXXXXX955 (linea principale) e XXXXXXX508 (linea aggiuntiva gratuita); 3) che successivamente, a causa di problemi tecnici, si era reso necessario sostituire il numero della linea aggiuntiva con diversa numerazione XXXXXXX992 e che tale sostituzione era stata tempestivamente comunicata all'utente, come da c.g.c.; 4) che l'utente aveva sempre avuto a disposizione entrambe le linee, con relativi servizi annessi, fin dall'attivazione del contratto e che pertanto la fattispecie doveva essere ricondotta ad una mera sostituzione di numerazione, debitamente comunicata in forma scritta, e che il gestore non era incorso in alcun inadempimento se non quello, in via residuale e subordinata, di perdita di una numerazione assegnata per soli 4 mesi; 5) evidenziava altresì la congruità della somma offerta nel procedimento conciliativo, la gratuità del servizio contestato e che non risultavano reclami pervenuti sulla problematica dedotta;

- con memoria del 13.9.2013, l'utente replicava all'eccezione di inammissibilità dell'istanza per carenza dei poteri necessari in capo alla firmataria della stessa, in quanto è previsto dal diritto societario che sia il rappresentante legale che il procuratore generale dotato di regolare procura notarile, possano rappresentare contrattualmente e legalmente una Società, come nel caso di specie. A conferma della reciproca legittimità di operato e rappresentanza, depositava copia della visura camerale da cui si evincono i poteri di firma dell'amministratore unico, nonché copia della procura generale rilasciata al procuratore. Nel merito precisava che: 1) la linea aggiuntiva offerta promozionalmente a titolo gratuito, non prevede alcun costo tecnico di gestione, trattandosi di propria fibra ottica senza alcun costo per il gestore di interconnessione con Telecom Italia; 2) che già alla data di attivazione del 20.11.2012 il numero assegnato e riportato in fattura non era in possesso del gestore e che non risulta vera la riferita circostanza di sopravvenuti "problemi tecnici" che avrebbero reso necessario sostituire il numero e che la comunicazione di detta sostituzione avvenuta il 22.3.2013, a distanza di quattro mesi dall'attivazione, non poteva definirsi "tempestiva"; 3) che non si trattava dunque di semplice "sostituzione" ma di interruzione di pubblico servizio per omessa attivazione dello stesso sanzionabile con il parametro indennizzatorio di Euro 15 giornalieri, non potendosi derubricare la fattispecie di inadempimento a "*perdita della numerazione*" come supposto dal gestore.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Viene rigettata infatti, perché infondata, l'eccezione preliminare dell'operatore Fastweb in ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per mancanza di documentazione attestante la sussistenza in capo alla firmataria dell'istanza di definizione dei poteri di rappresentanza legale della società; posto che la visura ordinaria depositata in replica all'eccezione rituale, certifica che la società è costituita nella forma amministrativa dell'amministratore unico con i relativi poteri statutari e che tale carica è ricoperta dalla Sig.ra XXXXXXXXX la quale ha pertanto regolarmente esercitato i propri poteri di rappresentanza legale con la sottoscrizione dell'istanza, si rileva altresì che analoga documentazione societaria era stata già depositata a corredo del procedimento conciliativo introdotto dalla stessa rappresentante legale mediante sottoscrizione del relativo formulario UG.

Privo di pregio è altresì il rilievo circa la sottoscrizione del contratto per la fornitura del servizio telefonico da parte del Sig. XXXXXXXX indicato come "procuratore generale" della società, e persona diversa dall'attuale rappresentante, vista la procura notarile agli atti – per la quale non risulta revoca- e peraltro confermata dalla delibera assembleare dei soci (verbale pure in atti).

Né si riscontra un effettivo interesse del gestore all'eccezione sollevata, considerato quanto disposto dall'art.1396 c.c. in tema di opponibilità ai terzi di eventuali modificazioni/revoche della procura.

2.2. Nel merito.

2.2.a. Sulla mancata attivazione della linea .

L'utente lamenta la mancata attivazione della linea aggiuntiva n. XXXXXXX508, oggetto del contratto, chiedendo la liquidazione del relativo indennizzo.

Pacifica tra le parti è l'esistenza del contratto Microimprese sottoscritto in data 14.11.2012 per l'attivazione di due nuove linee, una per il servizio vocale ed una aggiuntiva con servizio fax; pacifico è altresì l'intervento di attivazione da parte di Fastweb eseguito presso la sede prescelta dall'utente in data 20.11.2012.

L'utente deduce che il servizio fax non ha mai funzionato e che in occasione della segnalazione inoltrata al servizio clienti del 20.2.2013, aveva appreso che la numerazione risultava assegnata ad altro utente, trovando in ciò conferma le proprie doglianze sulla mancanza di funzionalità del servizio sin dall'attivazione del contratto.

Il gestore afferma invece che la numerazione fax originariamente assegnata era stata meramente sostituita con altra per sopraggiunti problemi tecnici e che di ciò l'utente era stato debitamente e tempestivamente informato per iscritto e che in nessun caso si era verificata interruzione del servizio.

L'istanza dell'utente è fondata per le seguenti ragioni.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743,

19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Ai sensi della Delibera n. 179/03/CSP (TLC, Direttiva Generale), inoltre, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali (art.3, comma 4), nonché indicare nelle proprie carte servizi e/o condizioni generali di contratto, i casi di indennizzo per il mancato rispetto degli standard di qualità dei servizi stessi ed i relativi importi (art.11, comma 2). Ne consegue che nel caso l'utente lamenti malfunzionamenti e lentezza del servizio rispetto a quanto pubblicizzato e previsto contrattualmente, questi avrà diritto, oltre all'indennizzo, anche al rimborso di quanto versato per il servizio non fruito o non esattamente fruito (art.11, comma 1).

Nella fattispecie, spettava dunque all'operatore, a fronte del dedotto inadempimento, provare di avere adempiuto, o di avere svolto tutte le attività necessarie a risolvere il disservizio, o di avere tempestivamente informato l'utente dell'esistenza di impedimenti tecnici, o che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili ex art. 1218 codice civile o da cause specifiche di esclusione della responsabilità.

Nella fattispecie, l'operatore si è limitato, anche in sede di procedimento di urgenza, alla prova della sostituzione della numerazione originariamente assegnata (e rilevabile sin dalla prima fattura) con un'altra per non precisate problematiche tecniche, senza provare di aver erogato il servizio in modo regolare e continuo sin dalla data dell'intervento tecnico di attivazione, pacificamente ammesso essere avvenuto in data 20.11.2012. Né ha provato la data di attivazione del servizio sulla nuova numerazione assegnata.

In sede infatti di procedimento d'urgenza per l'attivazione della linea XXXXXXX508, si limitava ad ammettere che la numerazione in contestazione non era nella propria disponibilità e che alla data della comunicazione al Corecom, 25.2.2013, i servizi erano attivi sulla numerazione XXXXXXX955 e XXXXXXX992, previa accettazione espressa dell'utente all'attivazione di quest'ultima; circostanza recisamente negata dall'utente .

Né manda esente da responsabilità il gestore, in quanto non integra la prova del tempestivo assolvimento degli oneri informativi dovuti ove sorgano impedimenti tecnici all'attivazione del servizio, la schermata attestante l'invio di comunicazione scritta all'utente di assegnazione del nuovo numero (comunicazione peraltro non depositata) sia perché nulla spiega sui motivi, sia perché inviata il 22.2.2013 a ridosso della segnalazione al Servizio Clienti del disservizio ed a seguito di deposito di richiesta di provvedimento d'urgenza al Corecom.

La circostanza della tardiva attivazione del servizio con nuova numerazione, è peraltro confermata dal dettaglio dei consumi delle fatture prodotte in atti, laddove la n.734049 del 31.1.2013, reca consumi riferibili unicamente alla linea xxxxxxx955 (periodo 1 dic - 31 gen 2013)

mentre la n. 2271587 del 30.3.2013, reca anche i consumi della nuova numerazione assegnata, presenti a far data dal 10.3.2013.

Da quanto sopra, consegue la responsabilità di Fastweb per la mancata attivazione della linea ed il diritto dell'utente alla liquidazione del relativo indennizzo per il periodo decorrente dal 20.11.2012, data dell'intervento eseguito al domicilio dell'utente, al 10.3.2013, data di decorrenza dell'effettivo utilizzo della nuova utenza, così accettata dall'istante per fatto concludente.

Per la determinazione dell'indennizzo, valgono le seguenti valutazioni:

- visto quanto previsto dall'art.2.2 del Regolamento Indennizzi;
- considerato il dettato dell'art. 5.3 della Carta Servizi Fastweb che, risultando il ritardo superiore a dieci giorni, non consente l'individuazione del parametro contrattuale applicabile in concreto dal gestore al caso di specie;
- considerato che la gratuità della linea aggiuntiva oggetto del disservizio non costituisce di per sé, in mancanza di elementi valutativi specifici, indice del minor interesse per l'utilizzatore (e pertanto del minor disagio subito) o dell'accessorietà del relativo servizio, ben potendo la convenienza della promozione offerta aver orientato in modo determinante la scelta dell'utente sul prodotto commerciale in esame rispetto ad altre offerte per analoga tipologia ed utilizzo (business) dei servizi offerti;

tutto ciò valutato, si riconosce all'utente l'indennizzo previsto per la mancata attivazione del servizio ai sensi dell'art.3.1 e 12.2 del Regolamento Indennizzi per l'importo di Euro 1.650,00. Quanto alla fatturazione emessa con riferimento al periodo del disservizio, si riconosce la correttezza della stessa attesa la incontestata gratuità del servizio.

2.2.b. Sulla mancata risposta ai reclami

L'istante lamenta la mancata risposta ai reclami telefonici svolti al Call Center, riferendo non essergli stato fornito alcun numero di segnalazione, non fornendo tuttavia alcuna data di riferimento degli stessi.

L'operatore dichiara non aver ricevuto alcun reclamo.

A fronte dell'unico reclamo sufficientemente circostanziato (data del 20.2.2013), cui rispose l'operatore 7034 senza risolvere il problema segnalato, deve tuttavia rilevarsi che la proposizione dell'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione e dell'istanza per provvedimento temporaneo nella stessa giornata del reclamo (rispettivamente, formulario Ug protocollo Corecom n. 1756/2013 e formulari Gu5, protocollo nn. 1122/1123) impediscono a questo organo giudicante di valutare la fondatezza della domanda proposta.

L'art. 8, comma 4, Delibera 179/03/CSP, nonché il successivo articolo 11, comma 2, della medesima Delibera, dispongono che *"In caso di rigetto, la risposta in esito al reclamo è in forma scritta, è adeguatamente motivata ed indica gli accertamenti compiuti"*; la risposta, inoltre, deve essere fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque entro il termine non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

La proposizione delle istanze conciliativa e di provvedimento temporaneo lo stesso giorno della messa in mora del gestore, impediscono di valutare il decorso del termine utile per la risposta o l'adempimento, posto che l'una (procedura conciliativa) ha la funzione economico-sociale di creare un momento di incontro tra le posizioni del gestore e dell'utente superando ed assorbendo lo strumento contrattuale preposto al medesimo fine (reclamo); l'altra (procedura d'urgenza) ha la

funzione di provocare l'adempimento forzoso/risoluzione del disservizio e quindi anch'essa preclude, sostituendolo, l'adempimento spontaneo del gestore che volesse accogliere il reclamo per fatto concludente entro il termine previsto contrattualmente per la risposta la quale, come detto, solo in caso di rigetto, deve essere fornita in forma scritta.

Sotto entrambi i profili il gestore, nell'ambito della procedura d'urgenza su richiamata ha fornito riscontro al reclamo entro il termine utile: per fatto concludente attivando il servizio su nuova utenza e ponendo così fine al disservizio lamentato; fornendo risposta scritta in merito alla mancata attivazione dell'utenza originaria con la nota del 25.2.2013 in risposta alla richiesta di osservazioni del Corecom , prontamente trasmessa all'utente.

Conseguentemente, la domanda di pagamento di un indennizzo per mancata risposta al reclamo non può trovare accoglimento.

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto *"del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"*.

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla [REDACTED] confronti dell'operatore Fastweb sia da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 100,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dalla [REDACTED] in data 27 giugno 2013.

La società FASTWEB [REDACTED] è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

a) Euro 1650,00 (mille seicentocinquanta/00) a titolo di indennizzo per la mancata attivazione del servizio sulla numerazione XXXXXX508, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

b) Euro 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 16 aprile 2014

Il Presidente

Michele Petrucci

Il Dirigente

Antonio Calicchia